

## GLOSSARIO PSR 2014-2020

### A

#### **Aliquota di sostegno** (fonte Regolamento UE 1305/2013)

È l'aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento.

#### **Agricoltore in attività o Agricoltore Attivo**

(fonte Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015)

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013, dagli art. 10 e seguenti del Regolamento UE 639/2014, dall'articolo 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'articolo 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'articolo 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

**1)** ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a)** iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b)** possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

Inoltre, come precisato all'articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 della Circolare, ovvero:

- importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente (paragrafo 2.4.2);
- attività agricole non insignificanti (paragrafo 2.4.3);
- attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività agricola (paragrafo 2.4.4);

**2)** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:

- a)** euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Regolamento CE 1257/1999 e ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 1305/2013;
- b)** euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

Per "pagamenti diretti percepiti nell'anno precedente" si intende l'importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l'agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell'anno precedente. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno precedente, si applica quanto disposto al paragrafo 2.4.2. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del DM 26 febbraio 2015, il requisito di "agricoltore in attività" è riconosciuto anche se gli importi determinati con le modalità di cui sopra risultano inferiori ai requisiti minimi di cui all'articolo 4 del DM 18 novembre 2014.

Si precisa che le precedenti casistiche **1)** e **2)** non si applicano a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui al punto 1) del successivo paragrafo 2.2 (agricoltore non in attività) ovvero, persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;

**3)** sono qualificati agricoltori in attività rientrando nel campo di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 2.3 della Circolare:

1. gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c);
  2. per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:
    - a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
    - b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
    - c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
- Le tre fattispecie sono tra loro alternative.

### **Agricoltore non attivo**

(fonte Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015)

Non sono agricoltori in attività:

- 1)** ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.
- 2)** Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento UE 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono: aeroporti; servizi ferroviari; impianti idrici; servizi immobiliari; terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- 3)** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513:
  - a)** persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:
    - i) bancaria o finanziaria, e/o
    - ii) commerciale;
  - b)** società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
  - c)** le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione delle deroghe, ovvero i seguenti (qualificati come agricoltori in attività):
    - gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c);
    - per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:
      - a)** l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
      - b)** le sue attività agricole non sono insignificanti;
      - c)** la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.
- 4)** Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche:
  - a)** le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o
  - b)** la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.

### **Attività agricola non insignificante**

(fonte Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015)

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a)** i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- b)** l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

**c)** se l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Per il controllo dei requisiti a), b) e c) si rimanda alla Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 (attualmente disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it))

#### **Avversità atmosferica** (fonte Regolamento UE 1305/2013)

È un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale.

#### **AC: Azioni Cardine** (fonte [www.lazioeuropa.it](http://www.lazioeuropa.it) )

La visione programmatica regionale individua alcune priorità di intervento per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale: 45 "azioni cardine" iniziative che interessano settori chiave come l'innovazione, il diritto allo studio, la formazione e l'occupazione, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture e la competitività, l'inclusione sociale. Questi progetti saranno realizzati nel medio-lungo periodo attraverso l'utilizzo integrato di tutte le risorse disponibili, ovvero i Fondi Strutturali e d'Investimento europei (FSE, FESR, FEASR), il Fondo nazionale per lo Sviluppo e la coesione e le risorse di bilancio regionale.

Le 45 azioni cardine sono suddivise in macro-aree per le quali si rimanda al portale [lazioeuropa.it](http://lazioeuropa.it).

## **B**

#### **Baseline** (fonte testo legale PSR 2014-2020)

In base al Regolamento UE 1305/2013, il concetto di baseline (o livello-base o livello di riferimento) interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del Regolamento), l'agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30), l'indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31); il benessere degli animali (articolo 33) e i servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34).

Il livello di base o baseline è, per un dato impegno previsto nell'ambito di una o più delle suddette Misure, l'obbligo previsto dalla normativa di base rispetto al quale l'impegno della misura stabilisce condizioni più stringenti.

Tale normativa è costituita da:

- a.** requisiti obbligatori di condizionalità;
- b.** criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole naturalmente mantenute;
- c.** requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ulteriori requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Nell'ambito di ciascuna tipologia di operazione delle misure interessate dalla baseline, viene riportata una tabella "baseline-impegni", dove ciascun impegno previsto dalla misura è messo in relazione con le norme di baseline vigenti.

## **C**

#### **Calamità naturale** (fonte Regolamento UE 1305/2013)

È un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

**D****Dimensione economica e relative classi aziendali** (fonte INEA)

A partire dal 2010 la dimensione economica secondo la metodologia comunitaria (Regolamento CE n. 1242/2008) è data dalla sommatoria delle produzioni standard (PS) delle attività agricole (vegetali ed allevamenti) condotte in una determinata annata agraria (espressa in euro) e individua le classi di dimensione economica.

**(Classi Limiti in EUR)**

Classe I meno di 2.000 EUR

Classe II da 2.000 a meno di 4.000 EUR

Classe III da 4.000 a meno di 8.000 EUR

Classe IV da 8.000 a meno di 15.000 EUR

Classe V da 15.000 a meno di 25.000 EUR

Classe VI da 25.000 a meno di 50.000 EUR

Classe VII da 50.000 a meno di 100.000 EUR

Classe VIII da 100.000 a meno di 250.000 EUR

Classe IX da 250.000 a meno di 500.000 EUR

Classe X da 500.000 a meno di 750.000 EUR

Classe XI da 750.000 a meno di 1.000.000 EUR

Classe XII da 1.000.000 a meno di 1.500.000 EUR

Classe XIII da 1.500.000 a meno di 3.000.000 EUR

Classe XIV pari o superiori a 3.000.000 EUR

**E****Emergenza ambientale** (fonte Regolamento UE 1305/2013)

È un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico.

**Epizootie** (fonte Reg UE 1305/2013)

Sono malattie riportate nell'elenco delle epizootie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio.

**Evento catastrofico** (fonte Reg UE 1305/2013)

È un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

## F

**FEASR: Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale**

Il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale o FEASR è fonte di finanziamento da parte dell'Unione europea per lo Sviluppo Rurale.

Per garantire maggiori possibilità di integrazione, nel 2014-2020, tutti i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi ESI), compreso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), concentrano il loro sostegno sul raggiungimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e sono coordinati nell'ambito di un Quadro strategico comune (QSC) e, a livello nazionale, dall'Accordo di partenariato.

Il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR è disciplinato dal Regolamento (Ue) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che abroga il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio.

**Filiera** (fonte testo legale PSR)

La filiera (agro-alimentare, industriale, tecnologica) è un sistema articolato che comprende le principali attività, le tecnologie e le risorse che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito.

La filiera può essere definita corta o lunga in funzione del numero di soggetti coinvolti nella realizzazione del prodotto finale.

La filiera **corta** è quella in cui, negli scambi tra agricoltore e consumatore non viene implicato più di un intermediario. L'intermediario può essere un rivenditore o anche un trasformatore. La filiera corta si concretizza nell'ambito della cooperazione di operatori economici che operano in territori omogenei.

Una filiera è considerata **lunga** quando prevede un numero maggiore di passaggi e di soggetti di filiera, che fanno subire alla materia prima processi più o meno articolati.

La filiera **controllata** è un sistema composto da aziende che rispettano un insieme di regole (standard) atte a disciplinare i passaggi subiti dal prodotto, nel caso dell'agricoltura, dal campo fino alla tavola. I principi alla base della filiera agroalimentare controllata sono la sicurezza alimentare e la rintracciabilità.

**Focus – area** (fonte Rete Rurale Nazionale)

Per lo sviluppo rurale l'Unione europea ha individuato sei priorità, a loro volta suddivise in 18 focus-area. Le focus area sono letteralmente "aree di intervento" e rappresentano i veri pilastri su cui poggia la strategia dei PSR. A ciascuna focus-area infatti è assegnato un obiettivo specifico (Target) che dovrà essere raggiunto a fine programmazione, attraverso Misure, Sottomisure e Operazioni.

Ogni Misura del PSR può corrispondere a più di una focus-area, così come ciascuna Sottomisura può essere allocata contemporaneamente in più focus-area relative ad una priorità o su focus-area di differenti priorità.

All'articolo 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono individuate le seguenti focus-area (**FA**) divise per Priorità (**P**):

**P1)** promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

**FA-1a)** stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

**FA-1b)** rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;

**FA-1c)** incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.

**P2)** potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con parti-

colare riguardo ai seguenti aspetti:

**FA-2a)** migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

**FA-2b)** favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.

**P3)** promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

**FA-3a)** migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

**FA-3b)** sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.

**P4)** preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

**FA-4a)** salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

**FA-4b)** migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

**FA-4c)** prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

**P5)** incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

**FA-5a)** rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

**FA-5b)** rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

**FA-5c)** favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

**FA-5d)** ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

**FA-5e)** promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

**P6)** adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

**FA-6a)** favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

**FA-6b)** stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

**FA-6c)** promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

## G

**GAL: Gruppo di Azione Locale** (fonte testo legale PSR 2014-2020)

I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del codice civile.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 34, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1303/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti;
- ricevere e valutare le domande di sostegno per le Misure/Sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
- selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative alle Misure/Sottomisure di cui non è beneficiario (19.2);
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Altresì, sulla base di quanto stabilito dall'art. 42, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti ulteriori compiti nell'ambito di una delega da parte dell'OP AGEA:

- ricevere e valutare le domande di pagamento per le Misure/Sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
- predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente /GAL.

Lo statuto dell'associazione GAL dovrà riportare tra gli scopi dell'associazione quanto di seguito specificato:

- l'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al PSL (Piano di Sviluppo Locale, lo strumento programmatico in cui si esplicita la strategia di sviluppo locale definita da ogni GAL) approvato dalla Regione Lazio;
- l'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, Sottomisure ed interventi in esso inseriti;
- l'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- l'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso nell'area di intervento del Piano stesso;
- l'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:
  - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
  - normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
  - disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;
  - disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
  - normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

I gruppi di azione locale (GAL), attraverso procedure conformi alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti

assegnati, composta almeno da:

- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- personale di segreteria;
- liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento di cui all'Art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali;
- esperti per le attività di animazione/cooperazione.

Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell'ambito del PSR 2014/2020 dovrà essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL attingere da graduatorie definite in periodi di programmazione precedenti al 2014/2020.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, nonché in coerenza con le finalità della Priorità 6 in materia di "Inclusione sociale, riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali", il GAL provvederà a:

- impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare:
  1. stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, liberi professionisti ed esperti garantendo il rispetto della separazione delle funzioni e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
  2. provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale;
- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:
  1. organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
  2. compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
  3. procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
  4. procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  5. modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Lazio;
  6. sistema di controllo delle autocertificazioni;
  7. modalità di trattamento dei dati sensibili;
  8. gestione protocollo e archivio;
  9. modalità per la gestione dei ricorsi;
  10. giorni e orari di apertura al pubblico.
- dotarsi di disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Locale (PSL) nel rispetto del quadro normativo di riferimento e la regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale:
  1. garantire una adeguata capacità finanziaria;
  2. individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari di apertura al pubblico (almeno n. 2 giorni / settimana con orario 9-13 e 15-17);
  3. provvedere agli adempimenti in tema di informazione e pubblicità di cui all'All. III al Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014;
- dotarsi di un sito internet [www.nomegal.it](http://www.nomegal.it) nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:
  1. Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;



2. Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
3. Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione / cooperazione);
4. Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;
5. Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail presidente@nomegal.it - raf@nomegal.it - dt@nomegal.it - segreteria@nomegal.it, indirizzo PEC.

### Giovane agricoltore

(fonte Regolamento UE1305/2013)

È una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

### G.O.: Gruppi Operativi

(fonte articolo 56 del Regolamento UE 1305/2013)

I Gruppi Operativi del PEI, in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI. I Gruppi Operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.

Gli Stati membri decidono nell'ambito dei rispettivi programmi l'entità del sostegno ai Gruppi Operativi. I Gruppi Operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi: descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare; descrizione dei risultati attesi e contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse. Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i Gruppi Operativi prendono decisioni sull'elaborazione e l'attuazione di azioni innovative; nonché attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale. I Gruppi Operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI

## H

### Horizon 2020

(fonte [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu) e [www.apre.it](http://www.apre.it) )

Horizon 2020 è il nuovo Programma del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca della Commissione europea (2014 -2020). Pensato come strumento per guidare la crescita economica e creare posti di lavoro, ha l'appoggio politico di tutti i leader e i membri del Parlamento europeo, concordi nel ritenere la ricerca un investimento per il futuro. Con un finanziamento di circa 80 miliardi di euro Horizon 2020 pone la ricerca al centro del programma europeo per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, strutturandosi in tre pilastri e in cinque programmi trasversali. Horizon 2020 è aperto a tutti ed è volto a supportare l'UE nelle sfide globali, fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee.

## I

**IAP: Imprenditori Agricoli Professionali**

(art.1 Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99)

L'Imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui il quale dedica e ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro delle attività agricole (in caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%). Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole (di cui all'articolo 2135 del codice civile) e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società cooperative, comprese quelle di conduzione di aziende agricole, almeno un quinto dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

**Investimenti collettivi**

(fonte Paragrafo 8.1 testo legale PSR 2014-2020)

Per investimento collettivo si intende un investimento realizzato da associazioni di agricoltori per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori. La Regione intende attivare la possibilità di realizzare investimenti collettivi esclusivamente attraverso la Sottomisura 4.1, da parte di associazioni di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti di impresa.

**Impresa sociale**

(Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155)

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 di seguito riportati.

**Art.2 Utilità sociale**

**1.** Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:

- a)** assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b)** assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
- c)** assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
- d)** educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e

formazione professionale;

**e)** tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

**f)** valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**g)** turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;

**h)** formazione universitaria e post-universitaria;

**i)** ricerca ed erogazione di servizi culturali;

**l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

**m)** servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.

**2.** Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

**a)** lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

**b)** lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

**3.** Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.

**4.** I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.

**5.** Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

**Art. 3.** Assenza dello scopo di lucro

**1.** L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

**2.** A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

**a)** la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

**b)** la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

**c)** la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

**Art. 4.** Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

**1.** All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

**2.** I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in

forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.

**3.** Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.

**4.** Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## L

### LEADER

Il termine "LEADER" descrive uno specifico approccio di sviluppo locale per le zone rurali ed è l'acronimo francese di "Liaison Entre Actions pour le Développement de l'Economie Rurale" (collegamento tra le azioni di sviluppo dell'economia rurale).

Nato nel 1989, è stato realizzato come Programma di Iniziativa Comunitaria nei periodi 1989-1993 (Leader I), 1994-1999 (Leader II), 2000-2006 (Leader +) ed ha trovato attuazione nell'Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013. Nel PSR 2014-2020 all'approccio LEADER è stata dedicata la Misura 19.

## N

### NGA: Next Generation Access

È una rete di distribuzione in fibra ottica, in grado di innalzare di almeno un ordine di grandezza il bit rate raggiungibile dai clienti della rete attuale.

## O

### OCM: Organizzazione Comune di Mercato

(fonte eur-lex.europa.eu)

L'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli rappresenta il quadro giuridico istituito a livello europeo per taluni settori agricoli definiti negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007,

Con il regolamento unico OCM, Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, l'Unione europea ha introdotto norme comuni in materia di: interventi pubblici sui mercati, regimi delle quote e degli aiuti, norme di commercializzazione e di produzione nonché degli scambi con i Paesi Terzi.

### OP: Organizzazioni di Produttori

(fonte Regolamento Ue 1308/2013, art. 152)

Le Organizzazioni di Produttori (OP) Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le Organizzazioni di Produttori che sono costituite su iniziativa dei produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento UE 1308/2013 e controllate dagli stessi. Le Organizzazioni di Produttori perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; ottimizzare i costi di produzione e la redditività

dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento UE 1308/2013 e all'articolo 36 del Regolamento UE 1305/2013; fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

Un'organizzazione di produttori così riconosciuta, può continuare ad esserlo se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell'Allegato I dei trattati, purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'Organizzazione di Produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le Organizzazioni di Produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2) del Regolamento UE 1308/2013.

In deroga a quanto sopra descritto, gli Stati membri riconoscono le Organizzazioni di Produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che sono costituite su iniziativa dei produttori e che perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi.

## P

### PEI: Partenariato Europeo per l'innovazione

(fonte Commissione europea e artt. 53 e 55 Regolamento 1305/2013)

Il Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) è un concetto nuovo introdotto con l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" della strategia Europa 2020. Il suo obiettivo è affrontare le debolezze, le strozzature e gli ostacoli nel sistema europeo di ricerca e innovazione che impediscono o rallentano lo sviluppo di buone idee e il loro sbocco sul mercato. Ogni partenariato è guidato da un gruppo direttivo presieduto dal Commissario o dai Commissari europei responsabili del settore o delle aree interessate. A questi si aggiungono i rappresentanti degli Stati membri (ministri), i membri del Parlamento, industriali, ricercatori, la società civile e altre parti interessate. I partenariati europei per l'innovazione determinano ciò che è necessario per superare le strozzature — che si tratti di un'ulteriore sviluppo delle tecnologie, di una migliore regolamentazione del mercato, di stimolare la domanda — e per intensificare la collaborazione tra settore pubblico e privato. Essi non sostituiscono i programmi di finanziamento o i processi normativi, ma forniscono una piattaforma comune di cooperazione.

In agricoltura è stata istituita una rete PEI con il compito di supportare il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Essa consente il collegamento in rete di Gruppi Operativi, servizi di consulenza e ricercatori. La rete PEI ha come finalità quelle di favorire gli scambi di esperienze e di buone pratiche, stabilire un dialogo tra gli agricoltori e la comunità della ricerca e favorire la partecipazione di tutti i portatori d'interesse al processo di scambio delle conoscenze.

Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura ha come finalità quelle di promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura; contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi; migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi; gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura crea valore aggiunto, favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili, si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi nonché informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

#### **Priorità** (fonte PSR Lazio 2014-2020)

La strategia dell'Unione europea - Europa 2020 - spiega perché e come la futura crescita economica dell'Europa dovrebbe essere efficace, basata sulla conoscenza e l'innovazione, sostenibile, ovvero in linea con le esigenze a lungo termine del pianeta e inclusiva, cioè vantaggiosa per tutta la società.

In linea con questa strategia, lo sviluppo rurale mira a raggiungere tre obiettivi a lungo termine (aumento della competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali, salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, sviluppo economico e sociale delle aree rurali) che sono stati declinati, all'interno del Regolamento europeo 1305/2013 sullo sviluppo rurale, in sei Priorità:

**Priorità 1** - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

**Priorità 2** - Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.

**Priorità 3** - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.

**Priorità 4** - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

**Priorità 5** - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

**Priorità 6** - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

#### **PTPR: Piano Territoriale Paesaggistico Regionale**

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) rappresenta lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurano il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.

## **R**

#### **Registro Volontario Regionale**

(fonte ARSIAL)

La Legge regionale n.15 del 1 marzo 2000, tutela le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario e affida ad ARSIAL la gestione del Registro Volontario Regionale.

Il Registro Volontario Regionale è il repertorio ufficiale della Regione Lazio dove vengono iscritte, previo parere di due Commissioni Scientifiche, una per il settore animale e una per il settore vegetale, le risorse genetiche autoctone, d'interesse agrario a rischio di erosione. Nelle schede del registro sono riportate le caratteristiche morfologiche e le informazioni storiche e tecnico-scientifiche relative ad ogni singola risorsa genetica.

## Rete di Conservazione e Sicurezza

(fonte ARSIAL)

La Legge regionale n.15 del 1 marzo 2000, tutela le risorse genetiche autoctone d'interesse agrario e affida ad ARSIAL la gestione della Rete di Conservazione e Sicurezza alla quale possono aderire tutti coloro che allevano o coltivano, animali e/o vegetali iscritti al Registro Volontario Regionale. Possono far parte della Rete: comuni, università, istituti di ricerca, enti parco, agricoltori/allevatori, singoli o associati.

## Rete Natura 2000

(fonte Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio)

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", riguardante la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali, ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.

## RRN: Rete Rurale Nazionale

(fonte Rete Rurale Nazionale)

La Rete Rurale Nazionale è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea - RRE) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali per il periodo di programmazione.

La Rete Rurale Nazionale (RRN), gestita dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, prevede una serie di attività obbligatorie, come da normativa comunitaria (articolo 54 del Regolamento UE 1305/2013) e altre necessarie per superare la frammentazione e l'isolamento delle politiche di sviluppo rurale. Tra le attività cosiddette obbligatorie, vi sono: l'identificazione e l'analisi delle buone pratiche, l'organizzazione di scambi di esperienze e competenze, la preparazione di programmi di formazione per i Gruppi di Azione Locale (GAL), l'assistenza tecnica alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.

Le altre attività previste dal Programma svolgono un importante ruolo collegando la strategia nazionale, definita con il Piano Strategico Nazionale ed attuata da 21 Programmi regionali di Sviluppo Rurale (PSR), con gli obiettivi comuni stabiliti dagli Orientamenti Strategici Comunitari e dalla Rete Rurale Europea.

**S****SAU: Superficie Agricola Utilizzata**

(fonte INEA)

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rappresenta la superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo. Sono dunque escluse dalla presente definizione le coltivazioni per arboricoltura da legno (pioppeti, noceti, specie forestali, ecc.) e le superfici a bosco naturale (latifoglie, conifere, macchia mediterranea). Dal computo della SAU sono escluse le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate). La SAU comprende invece la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.

**SLTP: Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo**

(fonte PSR Lazio 2014-2020)

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) è uno strumento normato dai regolamenti Comunitari per perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, con il contributo prioritario delle forze locali.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR è denominato sviluppo locale Leader.

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento UE 1303/2013 e in linea con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 lo sviluppo locale Leader è:

- concentrato su territori subregionali specifici, classificati come aree rurali C e D più le aree B che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013, con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti, comprendente integralmente i territori di più Comuni contigui che partecipano in qualità di soci al Gruppo di Azione Locale (GAL);
- gestito da Gruppi di Azione Locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale (CdA a cinque componenti), né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e concepito ed eseguito da un Gruppo di Azione Locale (GAL) attraverso un Piano di Sviluppo Locale (PSL);
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e comprendente elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

**T****TFUE Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**

(fonte TFUE, versione consolidata del 26.10.2012)

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE). Composto da 358 articoli, descrive il funzionamento degli organi dell'UE spiegando in quali ambiti l'UE è attiva e con quali competenze.

**ALLEGATO 1 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**

L'Allegato I del Trattato contiene l'elenco dei prodotti agricoli previsto dall'art. 38.

**Questi sono:**

- animali vivi;
- carni e frattaglie commestibili;
- pesci, crostacei e molluschi;
- latte e derivati del latte, uova di volatili; miele naturale;
- budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci;



- prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti non atti all'alimentazione umana;
- piante vive e prodotti della floricoltura;
- legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci;
- frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni;
- caffè, tè e spezie, escluso il maté;
- cereali;
- prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole, glutine, inulina;
- semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali e medicinali, paglie e foraggi;
- pectina;
- strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di volatili pressato o fuso;
- sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»;
- stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati;
- grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati;
- oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati;
- grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati;
- margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati;
- residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali;
- preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi;
- zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido;
- altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati, melassi, anche decolorati;
- zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione;
- cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto;
- gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao;
- preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante;
- mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole;
- vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle); sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate;
- alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande;
- aceti commestibili e loro succedanei commestibili;
- residui e cascami delle industrie alimentari, alimenti preparati per gli animali;
- tabacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco;
- sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato;
- lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato;
- stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati);
- canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

**U****UBA: Unità Bovine Adulte (fonte INEA)**

Unità Bovine Adulte. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti definiti nel Regolamento CE 1974/2006. Sono esclusi dal calcolo gli animali allevati in soccida.

Una unità di bestiame adulto equivale a una vacca lattifera.

I parametri comunitari utilizzati per convertire i capi allevati in UBA, che tengono conto delle esigenze nutritive relative delle varie specie e categorie di bestiame, sono i seguenti:

- Bovini, Bufalini di meno di un anno 0,4;
- Bovini, Bufalini da 1 a meno di 2 anni 0,6;
- Bovini, Bufalini di due anni e più, maschi 1,0;
- Giovenche o Bufale che non hanno partorito, per allevamento o ingrasso 0,8;
- Vacche, Bufale lattifere, anche da riforma 1,0;
- Altre vacche o Altre Bufale di più di 2 anni 0,8;
- Equini in complesso 0,6;
- Pecore e altri ovini 0,1;
- Caprini in complesso 0,1;
- Lattonzoli (per 100 capi) 2,7;
- Scrofe riproduttrici 0,5;
- Suini all'ingrasso ed altri suini 0,3;
- Polli da carne (per 100 capi) 0,7;
- Galline da uova (per 100 capi) 1,4;
- Altri volatili (per 100 capi) 3,0;
- Coniglie madri (per 100 capi), conigli maschi e riproduttori 3,0;
- Altri conigli madri (per 100 capi) 1,1;
- Oche, Anitre, Tacchini (per 100 capi) 3,0;
- Faraone, Fagiani, Pernici (per 100 capi) 1,4;
- Pulcini e altri animali 0,0.

**Z****Zonizzazione (fonte PSR Lazio 2014-2020)**

La Regione Lazio ha suddiviso il territorio in quattro aree, sulla base di un preciso set di indicatori di natura demografica ed economica, calcolati per singolo Comune, e rispetto ad altri indicatori tratti dall'ultimo Censimento Generale dell'Agricoltura.

Ciascuna delle quattro aree è indicata nella cartografia allegata al Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) con una colorazione differente e con una lettera dell'alfabeto: Poli urbani (A); Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B); Aree rurali intermedie (C); Aree con problemi complessivi di sviluppo (D).

Molte delle Misure del PSR 2014-2020 destinano specifici interventi in base alla zonizzazione così definita.